

INDIRIZZO CANTIERE:

Complesso di Villa Fulgenzio della Monica sito il
Lecce alla via Imperatore Adriano n. 79

OPERA DA REALIZZARE:

Lavori di Consolidamento del Ninfeo di Fulgenzio
della Monica e Realizzazione di un laboratorio di
restauro e conservazione del Patrimonio Librario

COMMITTENTE:

Provincia di San Giuseppe dei Frati Minori di Lecce
R.U.P.: Padre Agostino Buccoliero

Piano di Sicurezza e Coordinamento

(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

AGGIORNAMENTO COVID-19

Data: 03/08/2020	NOMINATIVO	FIRMA
Coordinatore per la progettazione	arch. Loredana Magurano	
Coordinatore per l'esecuzione	arch. Loredana Magurano	
Per avvenuta trasmissione del PSC al Committente e Responsabile dei Lavori	R.U.P.: Padre Agostino Buccoliero	

**Il coordinatore per la progettazione e
l'esecuzione**

arch. Loredana Magurano

1- PREMESSA

Il presente AGGIORNAMENTO del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) emesso prima dell'inizio dei lavori è redatto per definire e fissare i requisiti di sicurezza sulla base del Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro, in particolare nei cantieri temporanei ed è nominato come Piano di Sicurezza Anticontagio **PSA**.

L'obiettivo primario del **PSA** è di definire qualitativamente e quantitativamente le misure da adottare in funzione del tipo di cantiere in base al protocollo emanato .

Le attività produttive continuano ad esercitare la propria attività garantendo l'adozione di un protocollo di sicurezza anti-contagio. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Sulla base di quanto detto al precedente periodo e, alla luce delle linee guida contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 da Governo e Parti Sociali e successivamente quelle stipulate in data 24 marzo 2020 per il settore edile e visto il DPCM del 27/04/2020 , il Datore di Lavoro/ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha l'obbligo di rispettare il protocollo di sicurezza anti-contagio nell'allegato 7 del DPCM del 27/04/2020.

L'applicazione e la verifica delle regole del protocollo e l'eventuale aggiornamento, qualora il Governo dovesse assumere nuovi provvedimenti, è effettuata dal Datore di Lavoro/ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente e i Preposti, eventualmente presenti, con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Datore di Lavoro consegna, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 e s.m.i., copia del protocollo di sicurezza anti-contagio, ai lavoratori quale misura di prevenzione e protezione al fine di informare i lavoratori sulle misure adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Si fa presente che il protocollo potrà essere divulgato anche mediante invio tramite mail.

1a- Definizione del Virus

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

1b-Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - naso che cola
 - mal di testa
 - tosse
 - gola infiammata
 - febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

1c-Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

1d-Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

1e-Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

1f-SCOPO

Lo scopo del protocollo di sicurezza è quello di definire le misure che l'impresa ha messo in atto per il contenimento del contagio da coronavirus all'interno della propria realtà produttiva, ad integrazione delle misure di prevenzione già adottate fin qui, nel rispetto dei DPCM emanati dal governo, delle indicazioni e circolari del Ministero della Salute e del Protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore edile firmato il 24 marzo dal governo, parti sociali e associazioni di categoria.

2. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID -19

Si individuano le misure urgenti da adottare dall'Impresa che formano il protocollo di sicurezza:

2a- INFORMAZIONE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro/cantiere, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali e sulle disposizioni delle Autorità, consegnando ai lavoratori e affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'impresa e/o del cantiere, le misure igienico sanitarie riportate nell'Allegato I e l'informativa riportata nell'Allegato II contenente le seguenti informazioni:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- Controllo della temperatura corporea con termometro;
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2b- MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA/CANTIERE

Il datore di lavoro con l'informativa di cui all'Allegato II informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS e in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali.

Inoltre il datore di lavoro provvede ad attuare le seguenti misure:

- al personale dell'impresa, prima dell'accesso nei cantieri, dovrà essere effettuato il controllo della temperatura con termometro, nel pieno rispetto della disciplina privacy vigente. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate del protocollo - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- l'Impresa ha l'obbligo di certificare il controllo della temperatura corporea con sottoscrizione da parte di ogni addetto presente in cantiere. La registrazione della temperatura, nel rispetto della normativa per la privacy, potrà avvenire soltanto nel caso in cui risulti superiore ai 37,5 gradi;
- È interdetto l'ingresso a tutti coloro che presentano sintomi influenzali e febbre, gli stessi devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
- È interdetto l'ingresso in azienda e in cantiere a chi negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19.
- Il preposto/capocantiere deve comunicare al datore di lavoro, eventuali segnalazioni in merito a stati di salute dei dipendenti di cui vengono a conoscenza o comunque inerenti la corretta applicazione delle disposizioni aziendali e dell'Autorità competente;
- In caso di assenza dal posto di lavoro per malattia, il lavoratore deve inviare all'ufficio personale o al Datore di lavoro il certificato medico di idoneità al rientro prima dell'ingresso in azienda.
- Il personale aziendale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere legate alle attività di allestimento e operatività del cantiere che prevedono necessariamente spostamenti da e per la sede aziendale, da e per le ditte fornitrici di materiali. Queste comprovate esigenze lavorative saranno dimostrate agli organi di controllo con l'esibizione dell'autocertificazione e dei documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

3. MODALITA' DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI: INDICAZIONI PER VISITATORI, IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

Per i visitatori:

- Dovrà essere ridotto il più possibile, l'accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali elaborate e definite nei cartelli appesi all'ingresso del cantiere;

Per le imprese fornitrici:

- gli autisti dei mezzi di trasporto, devono rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori.

Per le eventuali imprese subappaltatrici:

- prima dell'ingresso in cantiere si dovrà organizzare con il Committente e/o suoi rappresentanti e con l'eventuale Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le tempistiche di lavoro in modo tale che presso il luogo di lavoro/cantiere sia garantito il distanziamento sociale che permetta quantomeno di lavorare a zone per le varie imprese presenti ed eventualmente valutare la possibilità di presenza ad una sola ditta alla volta. Ogni impresa subappaltatrice sarà chiamata ad utilizzare il minor numero di lavoratori possibile compatibilmente alle esigenze lavorative. Laddove per particolare esigenze lavorative non sia possibile organizzare il lavoro in maniera scaglionata, si dovrà intervenire garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.

4. PRECAUZIONI IGIENICHE

- È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche saranno ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, spazi comuni, ecc.. Per la corretta procedura per il lavaggio delle mani si rimanda all'Allegato III del protocollo, affisso nei servizi igienici.
- L'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda e in cantiere circa le misure igienico sanitarie da adottare, consegnando ai lavoratori e affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'impresa e/o del cantiere, le misure igienico sanitarie riportate nell'Allegato I.

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE

- L'impresa ha l'obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, di lavoro e delle aree comuni con disinfettanti a base di cloro o alcol (ufficio, zona consumo pasti, baracche e wc);
- L'impresa ha l'obbligo di eseguire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (manici degli utensili manuali e degli elettrostrumenti e tutte le attrezzature utilizzate per ogni tipologia di lavoro) fornendo specifici detergenti per la pulizia degli strumenti;
- l'impresa ha l'obbligo di eseguire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (escavatori, mini pala e mini escavatori) e dei mezzi di trasporto aziendali.
- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'impresa ha l'obbligo di procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti mezzi, attrezzature ambienti comuni e di lavoro, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione, qualora trattasi di ambienti chiusi;

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a) le mascherine saranno utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

In cantiere è necessario:

- che i lavoratori rispettino la distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, saranno esaminati con il coordinatore in fase di esecuzione, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con il RLS/RLST gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla

presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, saranno adottati idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

- il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste;
- i lavoratori devono rispettare la distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, zona mensa, baracche e zona rimessa mezzi. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, verranno adottati i dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, provvede se necessario in previsione futura attraverso la compilazione di verbali, in accordo con tutte le figure all'interno del cantiere, ad integrare la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari e valutare con un possibile adeguamento insieme a al RSL e/o RSLT territorialmente competente, la progettazione del cantiere.
- Per il trasporto con automezzi degli addetti per raggiungere il cantiere, l'impresa ha l'obbligo di garantire la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque i lavoratori sono obbligati ad indossare guanti e mascherina. L'impresa ha l'obbligo di effettuare la pulizia giornaliera con detergenti specifici di maniglie di portiere, finestrini, volante, cambio e viene mantenuta una corretta areazione all'interno del veicolo.

Per la corretta modalità di uso dei dispositivi di protezione individuale e per il corretto lavaggio delle mani, i lavoratori sono chiamati a rispettare quanto indicato nell'Allegato III del presente protocollo.

7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Per le pause di lavoro e la consumazione dei pasti presso i cantieri, i lavoratori utilizzeranno gli spazi comuni appositamente creati, con accesso contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Gli spazi comuni saranno oggetto di pulizia come previsto al punto 5 del presente protocollo al fine di garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Negli orari di ingresso/uscita non sono prevedibili contatti nelle zone comuni tali da non permettere il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, né in ufficio né presso il cantiere.

9. FORMAZIONE

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
- sono sospesi i termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.

10. ORGANIZZAZIONE LAVORAZIONI DEL CANTIERE(TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

- In riferimento al DPCM del 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di ridurre i contatti, di creare gruppi autonomi e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene l'apertura, alla sosta e all'uscita.

Questa eventualità come specificato precedentemente, sarà presa in considerazione in concomitanza con le lavorazioni da svolgere e l'esecuzione progressiva nello svolgimento del cantiere in base alle maestranze coinvolte e ai lavori specifici. Il cronoprogramma rimarrà invariato perché invariate sono le lavorazioni ed il modo di eseguirle, vengono solo posticipate le date in base al periodo di chiusura del cantiere.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro o al Direttore di Cantiere e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. L'Impresa procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

12. MEDICO COMPETENTE / RLS/RLST

Il Protocollo sottoscritto da Governo e Parti Sociali da cui il Protocollo di Sicurezza trae origine prevede che:

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e riportate nell'Allegato I del presente Protocollo.
- Verranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non verrà interrotta, rappresentando un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS, nonché con il Direttore di Cantiere e il Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori nominato ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81.
- Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
-

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

L'applicazione e la verifica delle regole del protocollo e l'eventuale aggiornamento, qualora il Governo dovesse assumere nuovi provvedimenti, è effettuata dal Datore di Lavoro/

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente e i Preposti, eventualmente presenti, con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e previa accettazione e sottoscrizione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori.



A blue circular professional stamp from the "ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO". The stamp contains the text "n. 577", "LOREDANA MAGURANO", and "Architetto". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.